

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 maggio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO U.S. SALERNITANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL SIG. FABIANI ANGELO SEGUITO GARA SALERNITANA/FROSINONE DEL 1°.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 111 del 3.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di Salerno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA SUD" PRIVO DI SPETTATORI - SEGUITO REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA CON COM. UFF. N. 225 DEL 10.5.2016 - INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/VICENZA DEL 30.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 3.5.2017)

#### **ORDINANZA ISTRUTTORIA**

La C.S.A.,  
dispone un supplemento di indagine, sospendendo in attesa dell'espletamento la sanzione.

Letti gli atti del procedimento;

ritenuta l'opportunità di un supplemento di istruttoria;

dispone

l'audizione davanti a sé dei collaboratori della Procura Federale, signori Aldo Marco Luciani e Serenella Rossano, per la seduta del giorno 18 maggio 2017, alle ore 11.00 presso la sede F.I.G.C. Via Campania, 47 Roma.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alla Procura Federale perché assicuri la presenza dei sopra generalizzati collaboratori alla predetta riunione.

La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

## II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "SECONDO ANELLO VERDE" PRIVO DI SPETTATORI (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 30.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Pieremilio Sammarco, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**5. RICORSO S.S. LAZIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI – SANZIONE SOSPESA – INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 30.04.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 197 del 2.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio di Formello (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO CALCIATORE AMMATURO FIORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/POL. SARNESE 1926 A.R.L. DEL 30.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ammaturo Fiore riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO C.S. VULTUR RIONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRIERI GAETANO SEGUITO GARA ANZIO CALCIO 1924/VULTUR DEL 30.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 02.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società C.S. Vultur Rionero di Rionero in Vulture (Potenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma l'11 maggio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio